

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 833 del 15 MAG. 2020


OGGETTO: Adesione alla procedura negoziata indetta con Deliberazione n. 390 del 02/04/2020 della Asl di Pescara e, per l'effetto, aggiudicazione della fornitura dei dispositivi destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19" ricompresi nei gruppi 1-8-9-10-11-12-14-16. (Delibera di aggiudicazione 466 del 20/04/2020 Asl Pescara).

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, Dott. Roberto Testa, nominato con atto di Giunta Regionale d'Abruzzo n° 542 del 11/09/2019, su conforme istruttoria e proposta dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in data __/__/2020, adotta la presente deliberazione.

Premesso che: giusta documentazione acquisita agli atti dell'U.O. Complessa Acquisizione Beni e Servizi:

- L'Azienda Asl di Pescara, con Deliberazione del Direttore Generale n° 390 del 02/04/2020, su mandato del referente sanitario regionale per l'emergenza, ha indetto una procedura negoziata d'urgenza ex art.63, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la protezione degli operatori e per la gestione dei pazienti affetti da Covid-19, in ambito regionale;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 466 del 20/04/2020 la stessa Asl di Pescara ha aggiudicato la fornitura suddetta di dispositivi di protezione individuale, suddivisa in 17 "gruppi", per la durata del periodo emergenziale, prevista fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe, relativamente ai "gruppi" 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, che si allega a parte integrante e sostanziale al presente atto (**All. sub.A**);

- 
- la sopracitata aggiudicazione prevede "la possibilità che altre aziende sanitarie della Regione Abruzzo, che ne facessero espressa richiesta, possano aderire all'accordo quadro oggetto dell'appalto, alle condizioni economiche e contrattuali dal medesimo stabilite, stimando, ai fini della determinazione del valore di gara, un importo pari a tre volte quello previsto per la ASL di Pescara", ovvero un ulteriore importo per singola ASL Regionale;

Dato atto che

- il RUP, individuato nella persona del Dott.ssa Michela D'Amico, in seno all'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, provvederà ad acquisire i CC.II.GG. derivati dal CIG padre, appena verrà comunicato dalla ASL di Pescara, eleggendo per ciascun fornitore il CIG MASTER, individuato nel CIG relativo al lotto di maggiore entità economica;
- negli atti di gara viene definita la modalità di emissione degli ordinativi di fornitura in ragione di un ordine di priorità: tale priorità è stabilita dalla posizione in graduatoria del fornitore in relazione alla disponibilità del materiale dello stesso entro il lasso di tempo indicato nell'ordinativo: qualora il quantitativo richiesto ecceda la disponibilità del fornitore in posizione maggiormente favorevole in graduatoria, si procede all'acquisto dei prodotti disponibili presso il fornitore in posizione successiva, in modalità definita "a cascata", fino ad esaurimento del fabbisogno indicato, ovvero della disponibilità dei prodotti dichiarata da ciascun fornitore, senza comunque che sia assunto impegno alcuno da parte dell' Azienda a raggiungere un importo massimo né un valore minimo, giusta natura dell'accordo quadro;

Rilevato che

- con comunicazione inviata via mail al Responsabile del Procedimento, designato dal referente sanitario regionale, il servizio scrivente comunicava formalmente la volontà di aderire all'accordo quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, perfezionato con Delibera 466 del 20/04/2020, per l'intera durata contrattuale e per la quota parte di propria competenza;

Ravvisata

- la necessità di dover procedere, ai sensi della normativa vigente in materia, alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, nella persona del Dott. Eugenio Ciacco, Direttore dell'U.O.C. Servizio Aziendale del Farmaco, al fine della verifica dell'appropriatezza degli ordinativi di fornitura ed al fine della corretta gestione delle giacenze di magazzino;

Ritenuto infine, di dover conferire immediata esecutività al presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 241/1990 al fine di garantire l'approvvigionamento tempestivo dei dispositivi aggiudicati, necessari alla continuità dei reparti ospedalieri, in particolare delle Unità Operative dedicate all'emergenza Covid-19, senza interruzioni pregiudizievoli del servizio in danno degli utenti;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che si assumono a parte integrante della presente deliberazione:

- 1. di aderire**, per la quota parte di propria competenza, che verrà definita in corso di esecuzione delle forniture con la manifestazione del fabbisogno da parte degli utilizzatori, alla *"procedura negoziata d'urgenza ex art.63, comma 2, lett.c) del Dlgs 50/2016, per fronteggiare l'emergenza covid nell'ambito regionale e accelerare la procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di dispositivi per la protezione degli operatori e per la gestione dei pazienti affetti da Covid-19 nell'ambito regionale, su mandato del referente sanitario regionale per l'emergenza"* - Delibera di indizione 390 del 02/04/2020 e successiva Delibera di aggiudicazione 466 del 20/04/2020 (All.Sub A) della Azienda ASL di Pescara, per il periodo trimestrale, fatta salva la possibilità di ripetizione per un ulteriore trimestre e di risoluzione in caso di esaurimento anticipato del suo valore, con durata prevista fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe, nei limiti del massimale eventualmente incrementato, riservandosi il diritto di aggiudicare forniture di DPI a prezzi più convenienti per l'Azienda;
- 2. di dare atto** che l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, provvederà, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Michela D'Amico, come in premessa individuato, ad acquisire i Codici Identificativi di Gara derivati, eleggendo per ciascuna ditta il CIG MASTER, individuato nel CIG relativo al lotto di maggiore entità economica, nonché a registrare sul software gestionale aziendale il costo complessivo delle forniture in oggetto, sui relativi Mastri di Contabilità, che andranno a gravare rispettivamente sui Budget delle Farmacie Ospedaliere dei PP.OO. di L'Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel Di Sangro, a seconda degli effettivi ordinativi di fornitura;
- 3. di nominare**, ai sensi della normativa vigente, Direttore dell'esecuzione del contratto, il Dott. Eugenio Ciacco, Direttore dell'U.O.C. Servizio Aziendale del Farmaco, al fine della verifica dell'appropriatezza degli ordinativi di fornitura ed al fine della corretta gestione delle giacenze di magazzino;

4. **di conferire al presente atto l'immediata esecutività**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quater della Legge n° 241/1990 così come modificato dalla L. n°15/2005 al fine di garantire l'approvvigionamento tempestivo dei dispositivi aggiudicati, necessari alla continuità dei reparti ospedalieri, in particolare delle Unità Operative dedicate all'emergenza Covid-19, senza interruzioni pregiudizievoli del servizio in danno degli utenti;
5. **di inviare copia** del presente atto all'U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione di legge sul sito aziendale nonché all'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, che tramite il RUP della procedura provvederà alla pubblicazione del medesimo provvedimento sul sito aziendale nell'apposita sezione della "*trasparenza amministrativa*", nonché nel programma aziendale per la trasmissione dei dati ANAC (ex AVCP) per le comunicazioni ex lege;
6. **di inviare, altresì**, copia del presente atto, all'U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale, alle rispettive Farmacie di Presidio (L'Aquila-Avezzano-Sulmona e Castel di Sangro), nonché all'U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie, per quanto di rispettiva competenza e all'U.O.C. Controllo di Gestione per lo sviluppo degli indicatori atti al monitoraggio e al controllo della spesa;
7. **di trasmettere** copia del presente atto alla Asl di Pescara e alla Protezione Civile Regionale;

Si attesta che il presente provvedimento è stato proposto previa istruttoria dell'U.O.C. competente, ai sensi del capo 2) della Legge 07.08.1990 n°241 e s.m.i., che ne ha verificato la legittimità e l'utilità per il servizio pubblico.

In relazione all'art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502, come sostituito dall'art. 4 punto e) del Decreto Legislativo 07/12/1993 n° 517 e dell'art. 3 del Decreto Legislativo 19/06/1999 n° 229, esprime parere:

L'estensore
(Francesca Tracanna)



Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Michela D'Amico)




Il Responsabile dell'U.O.C. A.B.S.
(Dott. Stefano Di Rocco)






 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.


.....
(Dott. Stefano Di Rocco)

 IL DIRETTORE SANITARIO


.....
(Dott.ssa Maria Simonetta Santini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Testa)

.....

Reg.Int.n. 64 del 11/05/2020

AU. sub. A

ORIGINALE

asl
pescara

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI PESCARA**

Il giorno 120 APR. 2020 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Antonio Caponetti, in qualità di facente funzioni ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D. Lgs. N. 502/1992, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore dell'U.O.C. A.B.S.:

N. 466

OGGETTO: Approvazione della procedura negoziata indetta con Deliberazione n. 390 del 2 aprile 2020, e, per l'effetto aggiudicazione della fornitura dei dispositivi destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19" ricompresi nei gruppi: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

IL DIRETTORE GENERALE I.S.


- vista la relazione di cui all'allegato A;
- giudicata corretta e regolare l'istruttoria condotta dall'U.O.C. ABS;
- acquisiti i pareri espressi nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DELIBERA


1. di **APPROVARE** la procedura negoziata indetta con Deliberazione n. 390 del 2 aprile 2020, e, per l'effetto di aggiudicare la fornitura dei dispositivi destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19" ricompresi nei gruppi: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16, mediante sottoscrizione di un accordo quadro di valore corrispondente alla somma del valore dei predetti gruppi, a favore delle Ditte e per i Gruppi, sotto elencati:

GRADUATORIA	GRUPPI	Prodotto	OPERATORI ECONOMICI
2	1	CALZARI/SOVRASCARPE	COGEPRI
1			BIONNOVA
1	8	GUANTI in NITRILE (SINGOLI)	BIONNOVA
1	9	GUANTI in VINILE	BIONNOVA
1			BIONNOVA
6	11	MASCHERINE FFP2	PAOLETTI
3			ARCHIS
2			MEDITALIA SAS
4			WELL FACTORY
1			BIONNOVA
1	12	MASCHERINE FFP3	BIONNOVA
1	13	OCCHIALI PROTETTIVI	PAOLETTI
1	14	OCCHIALI PROTETTIVI MODELLO A MASCHERA - INDOSSABILI SOPRA OCCHIALI DA VISTA	BIONNOVA
1	15	TERMOMETRI LASER PER MISURAZIONE TEMPERATURA	BIONNOVA
1	16	VISIERE DI PROTEZIONE	BIONNOVA
5			MEDITALIA SAS
3			COGEPRI
2			ANTONIO PELLECCHIA

2. di **APPROVARE** lo schema di accordo quadro allegato al presente, predisposto dal RUP in aderenza alle prescrizioni e clausole previste dai documenti di gara accettati dai fornitori;
3. di **DARE ATTO** che:
- L'aggiudicazione di ciascun Accordo Quadro verrà comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. In tale comunicazione si chiederà, tra l'altro, ai relativi aggiudicatari di produrre entro il termine di 2 giorni solari dalla ricezione della comunicazione, quanto precisato in premessa;

- 
- la dichiarazione e le garanzie di cui ai punti e), f) e g) delle premesse, dovranno coprire le attività dalla data del loro avvio. La produzione di detta documentazione deve intendersi propedeutica al completamento del collaudo finale/verifica di conformità.
 - la stipula dell'Accordo Quadro avverrà contestualmente all'aggiudicazione e, conseguentemente, il contratto prevedrà una clausola risolutiva espressa nel caso di mancata produzione della documentazione di cui alle precedenti lettere f) e g).
 - in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'Ordinanza n. 630 e dell'Ordinanza n. 639, del 25 febbraio 2020, la Determina di indizione e la lettera di invito hanno previsto di derogare, tra gli altri all'art. 32 nella parte in cui si prevede l'aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei prescritti requisiti e l'applicabilità dello stand still period ai fini della stipula, al fine di garantire la massima celerità dell'approvvigionamento;
 - Gli OdF saranno emessi sulla base della graduatoria derivante dalla presente procedura negoziata nonché della summenzionata disponibilità di consegna dei Fornitori, in ragione del meccanismo a cascata basato sui seguenti criteri di priorità:
 - o Saranno acquistati, nel quantitativo richiesto e a parità di caratteristiche, i prodotti del Fornitore primo in graduatoria; qualora la capacità di consegna dichiarata da detto Fornitore in relazione al termine di consegna più breve K3gg non sia sufficiente a soddisfare il quantitativo richiesto, per il numero di dispositivi necessari eccedenti la suddetta capacità di consegna sarà emesso un nuovo OdF nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, fino a esaurimento del fabbisogno o della disponibilità di prodotti dei Fornitori parte dell'AQ.
 - o Successivamente, se il fabbisogno di prodotti richiesti non risulta ancora pienamente soddisfatto, il processo a cascata sopra descritto sarà reiterato considerando il numero dei prodotti resi disponibili da ciascun Fornitore entro i termini di consegna successivi K7gg, K15gg e K45gg.
 - in virtù della specifica facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, della sopra citata Ordinanza n. 630, in deroga al comma 18 dell'articolo 35, sarà possibile corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione".
 - Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata del periodo emergenziale, attualmente fissato fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe, nei limiti del massimale eventualmente incrementato per ciascuna procedura negoziata;
 - L'Amministrazione si è riservata la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l'importo presunto di cui sopra, nella misura del 50%;
 - è stata, altresì, prevista la possibilità che altre aziende sanitarie della Regione Abruzzo, che ne facessero espressa richiesta, possano aderire all'accordo quadro oggetto del presente appalto, alle condizioni economiche e contrattuali dal medesimo stabilite, stimando, ai fini della determinazione del valore di gara, un ulteriore importo pari a tre volte quello previsto per la ASL di Pescara;

4. di AUTORIZZARE la UOC ABS:

- 
- a sottoscrivere l'accordo quadro;
 - ad emettere gli ordinativi, sentita la Farmacia ospedaliera;
 - ad avviare e aggiudicare ulteriori procedure per l'acquisizione , anche in via diretta, dei dispositivi relativi ai gruppi andati deserti;
 - ad imputare sul bilancio aziendale le relative spese;

5. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al alla Protezione Civile e alle Aziende Sanitarie Locali della Regione.


IL DIRETTORE DELLA UOC APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 390 del 2 aprile 2020, su mandato del referente sanitario regionale per l'emergenza veniva indetta una procedura negoziata d'urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nell'ambito regionale e accelerare la procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di dispositivi per la protezione degli operatori e per la gestione dei pazienti affetti da COVID-19 nell'ambito regionale,

ATTESO CHE:

- alle predette procedute sono applicabili l' Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 - e, in particolare, l'art. 3, comma 3 – e l' Ocdpc n. 639 del 25 febbraio 2020 - e, in particolare, l'art. 2 - in quanto:
 - finalizzate alla realizzazione delle attività di cui alla predette ordinanze;
 - espletate in nome e per conto del Dipartimento della protezione civile e del suo soggetto attuatore , in virtù della delega al medesimo conferito dal Governatore della regione Abruzzo con DPGR n. 31 del 2 marzo 2020, e della autorizzazione a procedere, resa dal soggetto attuatore;
- è stata utilizzata la procedura negoziata d'urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, con invito rivolto ad almeno cinque operatori , avendo verificato le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, così come accertate dal soggetto attuatore degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi necessari;
- è stata prevista la modalità dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , che non fissa, per ciascuna voce merceologica, quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo, per ciascun lotto di fornitura, il loro prezzo e tipologia.
- L'Amministrazione si è riservata la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l'importo presunto di cui sopra, nella misura del 50%;
- è stata , altresì, prevista la possibilità che altre aziende sanitarie della Regione Abruzzo, che ne facessero espressa richiesta, possano aderire all'accordo quadro oggetto del presente appalto, alle condizioni economiche e contrattuali dal medesimo stabilite, stimando, ai fini della determinazione del valore di gara, un ulteriore importo pari a tre volte quello previsto per la ASL di Pescara;
- l'accordo avrà durata fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe, nei limiti del massimale eventualmente incrementato e fatta salva la possibilità di ripetizione per un ulteriore periodo trimestrale e di risoluzione in caso di esaurimento anticipato del suo valore;
- I gruppi saranno aggiudicabili separatamente e saranno e saranno ammessi alla sottoscrizione degli accordi quadro, tutti gli operatori che avranno proposto dispositivi conformi alle specifiche tecniche stabilite nel capitolato tecnico e formulato prezzo in ribasso rispetto alle basi d'asta predeterminate; potranno essere dichiarati Fornitori – per ciascuna voce merceologica, tutti gli operatori economici presenti nella graduatoria relativa



alla procedura medesima, fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto. I prodotti oggetto dell'Accordo Quadro saranno acquistati dalle singole aziende sanitarie attraverso Ordinativi di Fornitura emessi in ragione del seguente ordine di priorità: saranno acquistati i prodotti del Fornitore primo in graduatoria; se il quantitativo richiesto eccede la disponibilità di tale fornitore (entro il lasso di tempo indicato nell'ordinativo) si procederà "a cascata" all'acquisto dei prodotti disponibili al secondo in graduatoria e così via, fino ad esaurimento del fabbisogno indicato nell'ordinativo o della disponibilità dei prodotti dichiarato dai Fornitori.

- Ciascun Ordinativo di Fornitura sarà definito, rispetto ai quantitativi delle prestazioni ricadenti in ciascun Gruppo, in ragione delle esigenze delle singole amministrazioni. Le condizioni oggettive per determinare quale operatore economico tra gli aggiudicatari parti dell'Accordo Quadro eseguirà, per mezzo dell'Ordinativo di Fornitura, le prestazioni, definite puntualmente nel Capitolato Tecnico e richiamate nel prosieguo, tengono conto della capacità e della tempistica di consegna della fornitura dichiarate in sede di Offerta da ciascun aggiudicatario, nel rispetto della graduatoria finale di merito derivante dall'applicazione del criterio di aggiudicazione più avanti descritto. L'Operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere.
- in virtù della specifica facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, della sopra citata Ordinanza n. 630, in deroga al comma 18 dell'articolo 35, sarà possibile corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione".

DATO ATTO, altresì, che:

- con la Delibera di indizione, la scrivente UOC veniva autorizzata
 - ad individuare gli operatori
 - a predisporre la lettera di invito – disciplinante le modalità di conduzione della procedura, unitamente a tutti i documenti disciplinanti anche la fase esecutiva;
 - ad individuare e avvalersi delle competenze e professionalità necessarie per la valutazione delle offerte secondo le procedure più opportune per assicurare i fabbisogni delle attrezzature di che trattasi;
- la gara è stata pubblicata sul sito committente, con possibilità per tutti di partecipare, entro i termini di scadenza;
- Entro il termine di scadenza hanno presentato offerta le Ditte sotto elencate;
- le offerte tecniche sono state sottoposte, per la valutazione, al SPP aziendale e , se ritenute idonee, sono state riportate nella allegata tabella , ordinate secondo il criterio del minor prezzo per ciascun gruppo merceologico;

ATTESO CHE, secondo quanto previsto nella delibera di indizione e nella lettera di invito, *"Ciascun Ordinativo di Fornitura sarà definito, rispetto ai quantitativi delle prestazioni ricadenti in ciascun Gruppo, in ragione delle esigenze delle singole amministrazioni. Le condizioni oggettive per determinare quale operatore economico tra gli aggiudicatari parti dell'Accordo Quadro eseguirà, per mezzo dell'Ordinativo di Fornitura, le prestazioni, definite puntualmente nel Capitolato Tecnico e richiamate nel prosieguo, tengono conto della capacità e della tempistica di*

consegna della fornitura dichiarate in sede di Offerta da ciascun aggiudicatario, nel rispetto della graduatoria finale di merito derivante dall'applicazione del criterio di aggiudicazione più avanti descritto. L'Operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere";

VISTE:

- la tabella n. 1 in cui sono riportate l'offerta, le ammissioni ed i motivi di non ammissione;
- la tabella n. 2 in cui è riportato l'esito delle predette valutazioni, sotto riepilogato:

GRADUATORIA	GRUPPI	Prodotto	OPERATORI ECONOMICI
2	1	CALZARI/SOVRASCARPE	COGEPRI
1			BIONNOVA
1	8	GUANTI in NITRILE (SINGOLI)	BIONNOVA
1	9	GUANTI in VINILE	BIONNOVA
1			BIONNOVA
6	11	MASCHERINE FFP2	PAOLETTI
3			ARCHIS
2			MEDITALIA SAS
4			WELL FACTORY
1			BIONNOVA
1	12	MASCHERINE FFP3	BIONNOVA
1	13	OCCHIALI PROTETTIVI	PAOLETTI
1	14	OCCHIALI PROTETTIVI MODELLO A MASCHERA - INDOSSABILI SOPRA OCCHIALI DA VISTA	BIONNOVA
1	15	TERMOMETRI LASER PER MISURAZIONE TEMPERATURA	BIONNOVA
1	16	VISIERE DI PROTEZIONE	BIONNOVA
5			MEDITALIA SAS
3			COGEPRI
2			ANTONIO PELLECCIA

- la tabella n. 3, in cui sono riportati i gruppi merceologici, andati deserti, in tutto o in parte,

entrambe allegare al presente atto;

DATO ATTO che la lettera di invito predisposta dal RUP ha previsto, tra l'altro, che:

- L'aggiudicazione dell'accordo Quadro verrà comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. In tale comunicazione si chiederà, tra l'altro, ai relativi aggiudicatari di produrre entro il termine di 2 giorni solari dalla ricezione della comunicazione:
 - a) i nominativi dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 per i quali - al fine di consentire maggiore snellezza della procedura - si è consentito al legale rappresentante di dichiarare, nella Dichiarazione di partecipazione conforme all'Allegato 1, la non ricorrenza, omnicomprensiva, della cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

- b) la dichiarazione resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
 - c) copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP;
 - d) copia del modello F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo; Successivamente entro 12 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione dovranno essere prodotti:
 - e) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, all'appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010;
 - f) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere pari al 5% dell'importo determinato moltiplicando i prezzi unitari offerti dall'operatore economico per le relative quantità rese disponibili nell'Allegato Dichiarazione di Offerta Economica. Qualora l'importo così determinato risulti superiore a una soglia pari al 2,5% del valore stimato del lotto, l'importo della garanzia sarà pari al valore della suddetta soglia (2,5%). Qualora, invece, l'importo determinato come sopra indicato risulti inferiore a una soglia pari all'1% del valore stimato del lotto, l'importo della garanzia sarà pari al valore della suddetta soglia (1%).
 - g) idonea copertura assicurativa nel rispetto delle indicazioni di cui al prg 4.4.1 del capitolato tecnico;
- la dichiarazione e le garanzie di cui ai punti e), f) e g) dovranno coprire le attività dalla data del loro avvio. La produzione di detta documentazione deve intendersi propedeutica al completamento del collaudo finale/verifica di conformità.
 - la stipula dell'Accordo Quadro avverrà contestualmente all'aggiudicazione e, conseguentemente, il contratto prevedrà una clausola risolutiva espressa nel caso di mancata produzione della documentazione di cui alle precedenti lettere f) e g);

VISTO lo schema di accordo quadro allegato al presente, predisposto dal RUP in aderenza alle prescrizioni e clausole previste dai documenti di gara accettati dai fornitori;

PROPONE

Per tutto quanto esposto in premessa :

1. di **APPROVARE** la procedura negoziata indetta con Deliberazione n. 390 del 2 aprile 2020 , e, per l'effetto di aggiudicare la fornitura dei dispositivi destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19" ricompresi nei gruppi: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16, mediante sottoscrizione di un accordo quadro di valore corrispondente alla somma del valore dei predetti gruppi, a favore delle Ditte e per i Gruppi, sotto elencati:

GRADUATORIA	GRUPPI	Prodotto	OPERATORI ECONOMICI
2	1	CALZARI/SOVRASCARPE	COGEPRI
1			BIONNOVA

1	8	GUANTI in NITRILE (SINGOLI)	BIONNOVA
1	9	GUANTI in VINILE	BIONNOVA
1			BIONNOVA
6	11	MASCHERINE FFP2	PAOLETTI
3			ARCHIS
2			MEDITALIA SAS
4			WELL FACTORY
1			BIONNOVA
1	12	MASCHERINE FFP3	BIONNOVA
1	13	OCCHIALI PROTETTIVI	PAOLETTI
1	14	OCCHIALI PROTETTIVI MODELLO A MASCHERA - INDOSSABILI SOPRA OCCHIALI DA VISTA	BIONNOVA
1	15	TERMOMETRI LASER PER MISURAZIONE TEMPERATURA	BIONNOVA
1	16	VISIERE DI PROTEZIONE	BIONNOVA
5			MEDITALIA SAS
3			COGEPRI
2			ANTONIO PELLECCHIA

2. di **APPROVARE** lo schema di accordo quadro allegato al presente, predisposto dal RUP in aderenza alle prescrizioni e clausole previste dai documenti di gara accettati dai fornitori;


3. di **DARE ATTO** che:

- L'aggiudicazione di ciascun Accordo Quadro verrà comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. In tale comunicazione si chiederà, tra l'altro, ai relativi aggiudicatari di produrre entro il termine di 2 giorni solari dalla ricezione della comunicazione, quanto precisato in premessa;
- la dichiarazione e le garanzie di cui ai punti e), f) e g) delle premesse, dovranno coprire le attività dalla data del loro avvio. La produzione di detta documentazione deve intendersi propedeutica al completamento del collaudo finale/verifica di conformità.
- la stipula dell'Accordo Quadro avverrà contestualmente all'aggiudicazione e, conseguentemente, il contratto prevedrà una clausola risolutiva espressa nel caso di mancata produzione della documentazione di cui alle precedenti lettere f) e g).
- in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'Ordinanza n. 630 e dell'Ordinanza n. 639, del 25 febbraio 2020, la Determina di indizione e la lettera di invito hanno previsto di derogare, tra gli altri all'art. 32 nella parte in cui si prevede l'aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei prescritti requisiti e l'applicabilità dello stand still period ai fini della stipula, al fine di garantire la massima celerità dell'approvvigionamento;
- Gli OdF saranno emessi sulla base della graduatoria derivante dalla presente procedura negoziata nonché della summenzionata disponibilità di consegna dei Fornitori, in ragione del meccanismo a cascata basato sui seguenti criteri di priorità:

- o Saranno acquistati, nel quantitativo richiesto e a parità di caratteristiche, i prodotti del Fornitore primo in graduatoria; qualora la capacità di consegna dichiarata da detto Fornitore in relazione al termine di consegna più breve K3gg non sia sufficiente a soddisfare il quantitativo richiesto, per il numero di dispositivi necessari eccedenti la suddetta capacità di consegna sarà emesso un nuovo OdF nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, fino a esaurimento del fabbisogno o della disponibilità di prodotti dei Fornitori parte dell'AQ.
 - o Successivamente, se il fabbisogno di prodotti richiesti non risulta ancora pienamente soddisfatto, il processo a cascata sopra descritto sarà reiterato considerando il numero dei prodotti resi disponibili da ciascun Fornitore entro i termini di consegna successivi K7gg, K15gg e K45gg.
- in virtù della specifica facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, della sopra citata Ordinanza n. 630, in deroga al comma 18 dell'articolo 35, sarà possibile corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione”.
 - Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata del periodo emergenziale, attualmente fissato fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe, nei limiti del massimale eventualmente incrementato per ciascuna procedura negoziata;
 - L'Amministrazione si è riservata la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l'importo presunto di cui sopra, nella misura del 50%;
 - è stata, altresì, prevista la possibilità che altre aziende sanitarie della Regione Abruzzo, che ne facessero espressa richiesta, possano aderire all'accordo quadro oggetto del presente appalto, alle condizioni economiche e contrattuali dal medesimo stabilite, stimando, ai fini della determinazione del valore di gara, un ulteriore importo pari a tre volte quello previsto per la ASL di Pescara;
4. di **AUTORIZZARE** la UOC ABS:
- a sottoscrivere l'accordo quadro;
 - ad emettere gli ordinativi, sentita la Farmacia ospedaliera;
 - ad avviare e aggiudicare ulteriori procedure per l'acquisizione, anche in via diretta, dei dispositivi relativi ai gruppi andati deserti;
 - ad imputare sul bilancio aziendale le relative spese;
5. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Protezione Civile e alle Aziende Sanitarie Locali della Regione.

Il Direttore dell'UOC ABS
TIZIANA PETRELLA

20 APR. 2020



10	OCCHIALI PROTETTIVI MOBILITÀ A MARMIERIA + INDICAZIONE SOSTA OCCHIALI DA VITA		1.070,00			BONARIVA	ogni protezione diversa	M/508	1,82			8.000		
11	TERMOCAMERA LASER PER MISURAZIONE TEMPERATURA	PI	100,00	50,00 €	5.200,00 €									
12	TERMOCAMERA LASER PER MISURAZIONE TEMPERATURA		100,00			BONARIVA	impugnatura	M/712	4,79			100		
13	VISORE DI PROTEZIONE	PI	9.170,00	13,00 €	73.200,00 €	MOLETTI	PROTEZIONE LAMPADAZIONE	78	11,19 €	10	800	1.000	1.200	gruppo 16. PLOTTING LASER LITHO (S4690400) 80072114121) come per il gruppo 16
14	VISORE DI PROTEZIONE		9.170,00			BONARIVA	lente standard	M/306	7,72			9.000		
15	VISORE DI PROTEZIONE	PI	8.000,00	15,30 €	75.200,00 €	MEDITAL 548	VISORE DI PROTEZIONE IMPROVVISI	(746)LA4E 120	11,90 €	1.000	1.000	1.000	1.000	Le visore Antimacchia sono disponibili fino a 120 cm di larghezza e possono Antimacchia e soffrono di deformazioni di protezione. Questo modello di visore Antimacchia sono disponibili anche in versione Antimacchia di alta tecnologia, e possono essere utilizzati in laboratorio di chimica fino a 1000 °C e 1000 l/min.
16	VISORE DI PROTEZIONE	PI	5.000,00			COMPERI	VISORE DI PROTEZIONE	ogni modello e marca certificata sul mercato CE 0055412 con larghezza 100 cm 1000 mm ALLEGATO 7	10,00 €			1.000		
17	VISORE DI PROTEZIONE	PI	5.000,00			ANTENNO PELLETTA	Visore di protezione contro i raggi infrarossi	in classe di protezione 1 (controllato in campo)	6,936			1.000		ANT 10
18	TUTE DI PROTEZIONE	PI	15.070,00	30,00 €	180.100,00 €	LOGAP	TUTE DI PROTEZIONE	ogni protezione certificata sul mercato CE 0055412 con larghezza 100 cm 1000 mm ALLEGATO 7 ALLEGATO 7	7,00 €			5.000		Non è di natura di protezione certificata per DPI di tipo 2. Sono richiesti all'installazione di questo dispositivo misure di sicurezza di tipo 2. Se non sono disponibili e tutti i lavoratori sono documentatamente formati sull'uso e manutenzione di questo DPI, possono essere utilizzati.
19	TUTE DI PROTEZIONE		15.070,00			BONARIVA	protezione tutto round al gruppo	M/567	1,89			11.000		GRUPPO 16. PLOTTING LASER LITHO
20	CAPPELLINO IN CARTONGIO CON PROTEZIONE DEL COLLO E DELLA TESTA	PI	14.000,00	0,94 €	30.000,00 €									
21	GLIANTI LUNARINI DPI DI PROTEZIONE PER LE MANI (CE EN 388)	PI	75.000,00	0,12 €	9.000,00 €									
										24.217	21.000	1.000.000	614.000	

Tobello 11

GRUPPI QMLA	GRUPPI	Prodotto	OFFERTE ECONOMICHE				NUMERI PRODOTTI DISPONIBILI ENTRO:				ESCLUSIVITA'	ORDINATIVA POSSIBILE		
			Fornitore All. Passato, data al 31 luglio 2020	OPERATORI ECONOMICI	DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO	CODICE PRODOTTO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	15gg	45gg	120gg			180gg	
2	1	CALZARI/SOVRASCARPE	200.000,00	LOGEPRI	CALZARI/SOVRASCARPE	Over Medical Complet e per tempo e stabili in TPE e PE con sovrac-	4,30 €		70.000	70.000				
1			200.000,00	BIONNOVA	Disposable medical foot cover	M5517	2,28			200.000		INTERO FABBISOGNO	518.000,00	
1	2	CAMICI CHIRURGICI taglia I	40.000,00	LOGEPRI	CAMICI CHIRURGICI	ALLEGATO 2	3,00 €				10.000	FABBISOGNO PARZIALE E TARDIVO		
1	3	CAMICI CHIRURGICI taglia II	60.000,00	LOGEPRI	CAMICI CHIRURGICI	ALLEGATO 2	3,00 €				10.000	FABBISOGNO PARZIALE E TARDIVO		
1	8	GUANTI in NITRILE (SINGOLI)	100.000,00	BIONNOVA	disposable medical nitrile gloves	M5151	0,25			100.000		INTERO FABBISOGNO	15.000,00	
1	9	GUANTI in VINILE	100.000,00	BIONNOVA	disposable medical vinyl gloves	M5151	0,12			100.000		INTERO FABBISOGNO	36.000,00	
4	10	MASCHERINE CHIRURGICHE	200.000,00	PAOLETTI	RENSAT	HYFMD1	0,64 €/pc (con Medical 0,77 €/pc (con facce)			50.000	140.000			
3			COGEPRI	MASCHERINE CHIRURGICHE	MASCHERA chirurgica membrana ALLEGATO 3 ALLEGATO 3-BIS		0,77 €			50.000	100.000			
2			BIONNOVA	disposable surgical mask	M5120	0,68				200.000		INTERO FABBISOGNO CON MAGGIORE TEMPERATIVITA'	116.000,00	
6	11	MASCHERINE FFP2	120.000,00	PAOLETTI	MASCHERA EMS5	EM55	4,20 €	200		10.000	109.000			
3			ARCHIS	MASCHERA EPP95	STPM01	3,20 €				100.000				
2			MEDITALIA SAS	FFP2	CARIMASK 120		3,09 €		20.000	20.000	60.000			
4			WELL FACTORY	MASCHERINA FFP2 KAMP ENLEY	FFP2		3,95				10.000	45.000		art. 15
5			COGEPRI	MASCHERINE FFP2	Maschera FFP2 EMS5 ALLEGATO 4		4,00 €					10.000		
1			BIONNOVA	EMS5 / FFP2 mask EM55 / FFP2 with valve	M502 M518	2,88				120.000		INTERO FABBISOGNO	346.000,00	
	12	MASCHERINE FFP3	90.000,00	COGEPRI	MASCHERINE FFP3	Maschera FFP3 EMS5 ALLEGATO 5	5,00 €				10.000			
1			BIONNOVA	FFP3 mask	M501	3,08				90.000		INTERO FABBISOGNO	278.100,00	
1	13	OCCHIALI PROTETTIVI	5.000,00	PAOLETTI	OCCHIALI PROTETTIVI	FD	0,30 €			1.000	4.000	FABBISOGNO PARZIALE E TARDIVO		
1	14	PROTETTIVI MODELLO A MASCHERA	5.000,00	BIONNOVA	eye protection device	M509	5,62			5.000		INTERO FABBISOGNO	28.100,00	
1	15	TERMOCAMERE LASER PER MISURAZIONE TEMPERATURA	100	BIONNOVA	thermometer	M510	49,99 €				100	INTERO FABBISOGNO	4.999	
4	16	VISIERE DI PROTEZIONE	5.000,00	PAOLETTI	VISIERA DI PROTEZIONE MONOUSO	EB	11,19 €	10	100	1.000	3.700			
1			BIONNOVA	face shield	M506	7,88				5.000		INTERO FABBISOGNO	17.450,00	
5			MEDITALIA SAS	VISIERA DI PROTEZIONE MONOUSO	VISIOVARE 100		11,20 €	1.000	1.000	1.000	2.000			
3			COGEPRI	VISIERE DI PROTEZIONE	Opacchiate a vapore semifacile allungamento da 3016-025-06 categoria IAC - art. 156 ALLEGATO 6		10,00 €					5.000		
2			ANTONIO PELLECCIA	Visiera di protezione (nome commerciale non ancora definito)	In attesa di autorizzazione ministeriale in commercio		€ 9,00	5.000						ART. 15
1	17	TUTE DI PROTEZIONE	15.000,00	COGEPRI	TUTE DI PROTEZIONE	Due 3 in 1 a protezione termocutanea Impermeabile max. in 2da 3a categoria ALLEGATO 7 RS	18,00 €				5.000	FABBISOGNO PARZIALE E TARDIVO		
								26.210	41.300	3.491.200	514.500			1.430.448,00

INEVASI				
GRUPPI	Prodotto	Fabbisogno stimato ASL Pescara, sino al 31 luglio 2020	BASI D'ASTA	RISPOSTE IN GARA
2	CAMICI CHIRURGICI taglia L	40.000,00	4,00 €	QUANTITATIVI PARZIALI E TARDIVI
3	CAMICI CHIRURGICI taglia XL	60.000,00	4,00 €	QUANTITATIVI PARZIALI E TARDIVI
4	CAMICI IMPERMEABILI A MANICHE LUNGHE	30.000,00	3,50 €	DESERTO
5	CAMICI IMPERMEABILI DPI terza categoria suddivise nelle diverse taglie in proporzione L 20% - XL 40% - XXL 40%	50.000,00	5,00 €	DESERTO
6	CUFFIE COPRICAPO	100.000,00	0,03 €	DESERTO
7	GUANTI in LATTICE	200.000,00	0,06 €	DESERTO
13	OCCHIALI PROTETTIVI	5.000,00	8,00 €	QUANTITATIVI PARZIALI E TARDIVI
15	TERMOMETRI LASER PER MISURAZIONE TEMPERATURA	100,00	50,00 €	DESERTO
17	TUTE DI PROTEZIONE	15.000,00	20,00 €	FABBISOGNI PARZIALI E TARDIVI
18	CAPPELLINO A SCAFANDRO CON PROTEZIONE DEL COLLO E DELLA TESTA	60.000,00		DESERTO
19	GUANTI LUNGHI DPI DI III CTG LUNGHEZZA 400 MM (M, L, XL)	75.000,00		DESERTO



ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI

ACCORDO QUADRO

TRA

La Asl di Pescara _____


E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. __, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente Atto in _____, Via __, in persona del legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. __, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente Atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. __, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente Atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott., repertorio n.] (nel seguito per brevità "Fornitore")

ripetere tante volte quanti sono i fornitori

PREMESSO

- a) che con Deliberazione n. del _____ la Asl di Pescara ha indetto una procedura negoziata d'urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nell'ambito regionale e accelerare la procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di dispositivi per la protezione degli operatori e per la gestione dei pazienti affetti da COVID-19 nell'ambito regionale, su mandato del referente sanitario regionale per l'emergenza.
- b) che le procedure sono espletate su mandato del RSR er le emergenze e autorizzazione del soggetto attuatore – ing Silvio Liberatore – delegato dal Governatore della regione Abruzzo con DPGR n. 31 del 2 marzo 2020;
- c) a tali procedure sono, pertanto, applicabili le deroghe recate dalle Ocdpc nn.630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020, nonché quelle ulteriori, ove espressamente previste da successivi interventi normativi e regolamentari emanati dalle Autorità competenti;
- d) beneficiarie delle procedure le aziende sanitarie della Regione Abruzzo;
- e) che, con Delibera n. xx del xxxxx, la ASL di Pescara ha aggiudicato definitivamente ai Fornitori sotto indicati, i dispositivi a fianco di ciascuno riportati:.....
- f) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;
- g) che, a seguire, i Fornitori sottoscriveranno i Contratti Attuativi con le singole Amministrazioni, le quali procederanno alla successiva emissione degli ordinativi di fornitura;
- h) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per L'AMMINISTRAZIONE nei



confronti dei Fornitori, salvo quelle allo stesso espressamente riferite, costituendo il medesimo le condizioni contrattuali generali a cui riferiscono le singole Amministrazioni Contraenti per la stipula dei Contratti Attuativi e l'emissione degli Ordinativi di fornitura;

- i) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dalla lettera di invito, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti e le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara in capo ai Fornitori;
- k) che i Fornitori hanno prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro:** il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo anche per conto delle Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte e con il quale i Fornitori si obbligano ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e nel presente Accordo Quadro;
- b) **Aziende Sanitarie:** ASL di Pescara, ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, ASL Lanciano Vasto Chieti e ASL Teramo che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro;
- c) **Fornitore:** l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Aziende Sanitarie;
- d) **Capitolato Tecnico:** il documento che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo Quadro.
- e) **Contratto Attuativo:** rapporto contrattuale intercorrente tra la ASL Contraente ed il Fornitore, con il quale i Fornitori si obbligano ad eseguire a favore dell'Azienda Sanitaria la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Accordo Quadro.
- f) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto:** il rappresentante della ASL Contraente responsabile dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria stessa ed i Fornitori in merito alla gestione del Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Azienda Sanitaria nei confronti del Fornitore.

ARTICOLO 2

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA



Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Tecnico;
- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare:
 - l'offerta economica;
 - l'offerta tecnica (ove presente);
 - la garanzia definitiva.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, inclusa la determina di indizione n. ____ del ____.

Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL Contraente e i Fornitori sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi allegati, l'A.R.I.C. e/o la ASL Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai sopral'Amministrazione chiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.


ARTICOLO 4

OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'Accordo Quadro è l'affidamento della fornitura di _____-occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. Unitamente alla fornitura dei Prodotti i Fornitori dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- a) trasporto e consegna
- b) assistenza e consulenza alla fornitura.

In particolare, con la stipula dell'Accordo Quadro, i Fornitori si obbligano irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a garantire la fornitura di cui sopra e in conformità al presente Accordo Quadro nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto.



Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle ASL Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell'Accordo Quadro, i Fornitori dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle ASL Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL Contraente.

Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

L'Accordo Quadro, che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione della procedura, avrà una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. I Contratti attuativi saranno stipulati da ciascuna ASL entro i 30 giorni successivi a tale data.

Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro L'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. L'AMMINISTRAZIONE si riserva altresì di prorogare l'Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo Contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura.

Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per L'AMMINISTRAZIONE nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all'emissione degli ordinativi di fornitura da parte delle ASL Contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell'Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di L'AMMINISTRAZIONE e delle Aziende Sanitarie.

ARTICOLO 5 OBBLIGAZIONI

GENERALI DEL FORNITORE

Con la stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso;

- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli altri atti di gara;
- si obbliga ad eseguire la fornitura in conformità al presente Accordo Quadro e ai suoi allegati;
- si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura;
- si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l'invio di un nuovo



Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

- si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra i Fornitori e la ASL Contraente, resta comunque inteso che i Fornitori dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;
- è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra i Fornitori e la ASL Contraente;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di L'AMMINISTRAZIONE, assumendosene ogni relativa alea;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

- è tenuto a comunicare tempestivamente a L'AMMINISTRAZIONE e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente a L'AMMINISTRAZIONE e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- conferma di essere a conoscenza del fatto che L'AMMINISTRAZIONE e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell'Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di L'AMMINISTRAZIONE e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 6

CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Ciascuna ASL Contraente nomina, in riferimento al presente Accordo Quadro, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo andrà comunicato al Fornitore.

Ciascuna ASL Contraente avrà altresì l'onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali i Fornitori sono tenuti ad adeguarsi immediatamente.

Le ASL Contraenti, anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore.

I Fornitori si obbligano a consentire alla ASL Contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. I Fornitori si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.

Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico o del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

L'AMMINISTRAZIONE non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore: ciascuna ASL deve



contestare direttamente al Fornitore e notificare solo per conoscenza ad L'AMMINISTRAZIONE .

Per tutta la durata della Accordo Quadro, i Fornitori dovranno mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e e-mail, un Responsabile del Contratto Attuativo, con incl'Amministrazione o di essere il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente per quanto di rispettiva competenza.

Il suddetto Responsabile avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto i Fornitori ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, una reperibilità telefonica.

Il Referente dell'Accordo Quadro per L'AMMINISTRAZIONE è il legale rappresentante del Fornitore.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna ASL Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicati nella Offerta economica. Tali prezzi unitari rappresentano il listino di riferimento per i Fornitori per l'intera durata del Presente accordo quadro.

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico i Fornitori di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Qualora si riscontrino casi di forniture fatturate ma non consegnate, i Fornitori dovrà provvedere ad effettuare il relativo storno nella prima fattura successiva oppure produrre nota di credito entro un mese.

ARTICOLO 8 TRACCIABILITÀ DEI

FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula dell'Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., i Fornitori si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, L'AMMINISTRAZIONE, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a



consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, L'AMMINISTRAZIONE verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il sub Contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a L'AMMINISTRAZIONE e alla Prefettura competente.

I Fornitori si obbligano e garantiscono che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 9 – PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Azienda sanitaria ;
2. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
1. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Azienda sanitaria di _____ sanitaria di _____, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Azienda sanitaria di _____ nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'Azienda sanitaria potrà, in relazione al proprio ordinamento contabile, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nel Contratto o delle



eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. La ASL potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto della ASL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.
8. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
9. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.
10. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
11. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 9 RISOLUZIONE E

RECESSO

Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro si rinvia all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico e del Capitolato d'Oneri.

In caso di risoluzione i Fornitori si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.

In ogni caso, resta fermo il diritto della ASL Contraente e/o di L'AMMINISTRAZIONE al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 10

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore.

In caso di violazione di detto divieto, L'AMMINISTRAZIONE e le ASL Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo.

La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).



Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E' fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.

Considerata la categoria merceologica oggetto dell'Accordo Quadro, L'AMMINISTRAZIONE si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.

ARTICOLO 11

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI

Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza a L'AMMINISTRAZIONE ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alla ASL Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi via posta elettronica ai seguenti indirizzi:

L'AMMINISTRAZIONE – ASL PESCARA

PEC ASL - Pescara: acquisizionebenieservizi.alspe@pec.it

PEC Fornitori -

ARTICOLO 12

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico all'AMMINISTRAZIONE e alle ASL Contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D. lgs 50/2016 (quando presenti) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso. I Fornitori dichiarano che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che i Fornitori sono tenuti a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 13 FORO

COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra i Fornitori e le singole ASL Contraenti sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell'ambito territoriale in cui opera l'Amministrazione Contraente.



ARTICOLO 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Con la stipula del presente Accordo Quadro i Fornitori dichiarano di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.

L'AMMINISTRAZIONE si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi

reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 15


CLAUSOLA FINALE

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Pescara, li _____

L'AMMINISTRAZIONE ~



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce

Pescara, li _____

(FORNITORE)



Allegato B) Originale

Il Direttore della U.O. proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento.

Il Direttore U.O.C. ABS
Dott.ssa Tiziana Petrella

Il Direttore della U.O. proponente attesta che l'adozione del presente atto risulta imputata sulle pertinenti voci di conto dei bilanci di competenza.

Il Direttore U.O.C. ABS
Dott.ssa Tiziana Petrella

Ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Paolo Zappala

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Capponetti

IL DIRETTORE GENERALE **Et.**
Dr. Antonio Caponeri

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara **21 APR, 2020** in data
ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

- X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line
dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

° **UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI** °
° °
° °

per conoscenza a:

° °
° °
° °

alla Giunta Regionale in data con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data con nota prot.

al Collegio Sindacale in data con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Responsabile Affari Generali
(dott. **Ennio Veri**)